



COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 – 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059/896511 pec: comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it

C.F. 00237070362 - P.I. 00176690360

Area Tecnica

Servizio Ambiente - Rapporti Operativi con Partecipate

ORDINANZA N. 51 DEL 03/12/2022

OGGETTO: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL DPR N. 74/2013, DEL REGOLAMENTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 2/2018, DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 01/10/2022 (PAIR DI PIANURA) E DEL DM 383 DEL 06/10/2022 - DEROGA IN ALCUNE GIORNATE AL VALORE MASSIMO DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA PER L'EDIFICIO DENOMINATO "POLIVALENTE 90".

SINDACO

PREMESSO che:

- l'art. 3 del DPR n. 74 del 16/04/2013 "*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*", fissa i valori massimi della temperatura ambiente durante il funzionamento invernale degli impianti termici. In particolare:

- al comma 1 stabilisce che la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unita' immobiliare, non deve superare:

- a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attivita' industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

- al comma 4 è riportato che per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori;

- gli stessi limiti e le possibilità di deroga sono ripresi all'art. 11 del Regolamento Regionale in materia n. 3 del 15 dicembre 2017, come modificato dal Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2 del 30 luglio 2018;

- al punto 5 del dispositivo dell'Ordinanza sindacale n. 47 del 01/10/2022 (PAIR di Pianura) sono fissate le misure emergenziali che entrano in vigore con il bollino rosso nel bollettino periodico che

emette ARPAE, tra cui il valore massimo della temperatura degli ambienti nelle varie tipologie di edifici;

ATTESO che il DM 383 del 06/10/2022 all'art. 1 comma 7 stabilisce che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022/2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell'aria indicati all'art. 3 comma 1 del DPR n. 74/2013, sono ridotti di 1° C, mentre al comma 11 prevede le possibili deroghe per gli impianti termici a metano a servizio di edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

RICHIAMATO altresì l'art. 5 del citato DPR n. 74 del 16/04/2013 "*Facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici*" che recita:

"1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del primo comma."

e che uguale facoltà è fissata al comma 5 dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 30 luglio 2018 e al punto 11b del DM 383 del 06/10/2022;

EVIDENZIATO che il D.L. 1° marzo 2022 n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, all'art. 19-quater stabilisce che al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza";

DATO ATTO che la palestra Polivalente 90 ubicata in Via Marzabotto n. 31/C e 31/D è utilizzata durante i fine settimana da parte di soggetti anziani fragili e che si configura quale centro di aggregazione post-Covid, comportando così l'esigenza di una temperatura ambiente modestamente più alta rispetto a quella consentita;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario un modesto aumento di + 2°C alla temperatura dell'aria negli ambienti dell'edificio denominato "Polivalente 90", a partire dal giorno 3 dicembre 2022, nelle sole giornate di sabato e festivi, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto termico, in quanto nel caso permanesse l'attuale limitazione alla temperatura ambiente, creerebbe serie difficoltà per lo svolgimento delle attività negli ambienti di questo edificio, quale centro di aggregazione anche di soggetti anziani fragili;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n° 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* che attribuisce al Sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 *“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici;
- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento Regionale n. 2 del 30 luglio 2018, riportante le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari;
- il punto 11 del DM 383 del 06/10/2022 che fissa le possibili deroghe alla temperatura ambiente per gli impianti termici a metano a servizio di edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

VISTO altresì lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni esposte in premessa,

ORDINA:

a partire dal giorno 3 dicembre 2022, nelle sole giornate di sabato e festivi, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto termico, l'aumento fino al valore massimo di 21°C della temperatura dell'aria negli ambienti dell'edificio denominato *“Polivalente 90”*, in applicazione dei 2°C di tolleranza consentiti dalla normativa richiamata in premessa.

La presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento dal Sindaco.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni, sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna, entro 60 giorni, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

NONANTOLA, 03/12/2022

Sindaco
Dott.ssa Federica Nannetti
Sottoscritto digitalmente